

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- ✓ il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e, in particolare, gli articoli 3 e 3bis, relativi, tra l'altro, all'organizzazione delle unità sanitarie locali e alle modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie;
- ✓ il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), così come modificato e integrato dal D.P.C.M. 319/2001 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, il quale disciplina la determinazione del trattamento economico omnicomprensivo da attribuire al direttore generale delle Unità sanitarie locali;
- ✓ la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- ✓ il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 concernente "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria" così come modificato dal d.lgs. 171/2016;
- ✓ la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- ✓ l'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114;

richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 57 in data 20 gennaio 2017 recante "Approvazione, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 5/2000 e dell'art. 3bis del d.lgs. 502/1992, dell'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dei criteri generali per l'idoneità e del contratto del direttore generale";
- n. 463 in data 14 aprile 2017 con la quale è stato approvato, in esecuzione della DGR 57/2017, l'elenco regionale aggiornato degli idonei alla nomina a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta";
- n. 648 in data 22 maggio 2017 con la quale è stato designato direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta il dott. Igor Rubbo, che risulta essere inserito nell'elenco regionale degli idonei approvato con DGR 463/2017, ed è stata, altresì, approvata la proposta di obiettivi di mandato di cui al comma 5, dell'art. 3 bis del d.lgs. 502/1992;
- n. 786 in data 12 giugno 2017 con la quale è stato approvato il contratto di lavoro del direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e sono stati definiti gli obiettivi di mandato;

visto il decreto del Presidente della Regione n. 404/DEC del 13 giugno 2017 concernente la nomina il sig. Igor Rubbo a direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta a decorrere dal 15 giugno 2017 al 15 giugno 2020;

visto il contratto di lavoro, approvato con la DGR 786/2017, sopra richiamata, e sottoscritto in data 13 giugno 2017 tra il sig. Igor Rubbo, direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e la Regione autonoma Valle d'Aosta;

visto il ricorso numero registro generale 44 del 2017 proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica) dal sig. Gianluca Peschi contro la Regione autonoma Valle d'Aosta e il sig. Igor Rubbo per l'annullamento del decreto presidenziale regionale n. 404 del 13 giugno 2017 e delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 786/2017 e 648/2017 e, in parte qua, della DGR n. 463/2017;

vista la comunicazione pervenuta a questo Assessorato da parte dell'Avvocatura regionale in data 16 febbraio 2018, prot. n. 6869 con la quale è stata trasmessa la sentenza relativa al ricorso sopra menzionato, pubblicata in data 14 febbraio 2018, n. 00014/2018 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica) ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto la DGR 463/2017 e lo accoglie nella parte restante e, per l'effetto, annulla le DGR nn. 648/2017 e 786/2017 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 404/2017 per le motivazioni di cui alla sentenza;

preso atto quindi che la sentenza, impregiudicato sin d'ora il suo eventuale appello presso il Consiglio di Stato, annullando in via giurisdizionale gli atti di cui sopra, determina la decadenza dall'incarico di direttore generale del sig. Igor Rubbo con la conseguente risoluzione anticipata del contratto sottoscritto in data 13 giugno 2017 con l'Amministrazione regionale;

precisato che, ai sensi dell'art. 5 del contratto sopra richiamato, in caso di risoluzione anticipata del contratto per giusta causa che comporti la decadenza dalla carica da direttore generale, nulla è dovuto da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta a titolo di indennità di recesso;

visto inoltre l'articolo 16 (Vacanza o assenza del direttore generale) della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina in via generale le modalità di sostituzione del direttore generale dell'Azienda USL e, in particolare:

- il comma 2 che stabilisce *“In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età. Ove l'assenza o l'impedimento si protraggano oltre i sei mesi si procede alla sostituzione con le modalità previste dall'articolo 13 (Nomina del direttore generale)”*;
- il comma 3 che prevede: *“Nei casi di vacanza dall'ufficio, in alternativa all'attribuzione di funzioni al direttore più anziano, fino alla nomina del nuovo direttore generale, la Giunta regionale può procedere al commissariamento dell'Azienda USL mediante nomina di un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale. Il commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore generale ed esercita le funzioni e i poteri spettanti allo stesso”*;
- il comma 4 che stabilisce: *“Al commissario spetta un compenso annuo lordo onnicomprensivo che comunque non può superare il compenso annuo lordo onnicomprensivo riconoscibile al direttore generale”*;

- il comma 5 recante: *“Il commissario provvede alla conferma e/o nomina dei direttori sanitario ed amministrativo i quali, comunque, cessano dall’incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale “*

dato atto che la continuità della gestione dell’Azienda USL è garantita ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 della LR 5/2000 che prevede che in caso di vacanza dell’ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore più anziano di età tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario;

evidenziato che in data 13 febbraio 2018 è stato pubblicato l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario nazionale (determina del 12 febbraio 2018 del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – Ufficio III – del Ministero della Salute) e che pertanto per la nomina del nuovo Direttore generale dell’Azienda USL trovano applicazione, a decorrere dalla stessa data, quelle di cui al D.Lgs. 171/2016, che prevedono l’attingimento dall’elenco nazionale degli idonei e l’espletamento di una procedura selettiva, da parte di una commissione di esperti di nomina regionale, che, per complessità e novità, richiederà dei tempi più lunghi rispetto a quelli impiegati nel passato;

a fronte dei seguenti atti di riorganizzazione approvati dall’azienda USL della Valle d’Aosta, anche in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale nn. 55/2017 e 138/2017:

- n. 1288 in data 24 novembre 2017 “Adozione del nuovo atto aziendale, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni. Revoca della deliberazione n. 835 in data 19 agosto 2016;
- n. 1467 in data 28 dicembre 2017 “Approvazione del regolamento per lo svolgimento dell’attività deliberativa del direttore generale e dei dirigenti ai sensi dell’art. 19 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 1288/2017”;
- 1468 in data 28 dicembre 2017 “Revisione dell’organizzazione aziendale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e del relativo sistema di incarichi e di deleghe, ai sensi dell’art. 18 dell’atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 1288/2017”;
- 1479 in data 29 dicembre 2017 “Proroga di incarichi dirigenziali diversi, nelle more della conclusione dell’iter di attuazione dell’atto aziendale e, comunque, non oltre la data del 28 febbraio 2018”;
- n. 1497 in data 29 dicembre 2017 “Approvazione della revisione organizzativa delle strutture della direzione strategica e dell’area tecnico-amministrativa, nonché dei requisiti e dei criteri di scelta degli incarichi dirigenziali in attuazione del nuovo atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 1288/2017”;
- n. 39 in data 24 gennaio 2018 “Approvazione della ricognizione degli incarichi di direzione non compresi dalla revisione organizzativa delle strutture dell’Azienda USL e conferma dei medesimi in attuazione del nuovo atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale n. 1288/2017”;
- n. 46 in data 25 gennaio 2018 “Approvazione del conferimento degli incarichi di direzione afferenti all’area tecnico amministrativa in attuazione del nuovo atto aziendale, adottato con deliberazione del direttore generale n. 1288/2017”;

evidenziato che con tali atti si è inteso avviare misure ed azioni di miglioramento, potenziamento e razionalizzazione dell’assetto organizzativo aziendale che allo stato attuale risultano essere in fase di attuazione;

valutato che l'importante percorso riorganizzativo sopra sinteticamente richiamato rende opportuna, ai sensi dell'articolo 16 c. 3 della LR 5/2000, la nomina di un commissario, che garantisca il mantenimento della composizione a tre membri della direzione strategica al fine di assicurare la continuità e il completamento del percorso riorganizzativo avviato e che dia certezza al nuovo assetto organizzativo aziendale, anche in considerazione dei tempi necessari all'espletamento della procedura per la nomina del nuovo direttore generale, ai sensi della soprarichiamata disposizione statale;

dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 della LR 5/2000, l'incarico di commissario ha durata temporanea limitata ai tempi necessari all'espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente per la nomina di un nuovo direttore generale;

evidenziata l'inapplicabilità alla figura del commissario della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, considerato che il comma 5 dell'articolo 42 della legge 5/2000 prevede tale accertamento per il direttore generale, sanitario ed amministrativo ma non anche per il commissario;

richiamato il comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016 che prevede che in caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali il commissario sia scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto;

visto l'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario nazionale (determina del 12 febbraio 2018 del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – Ufficio III – del Ministero della Salute);

dato atto che sono stati avviati e sono tuttora in corso, da parte del competente Assessorato, le verifiche utili a pervenire, nel più breve tempo possibile, all'individuazione di un soggetto, tra gli idonei di cui al citato Elenco nazionale, disponibile ad assumere le funzioni di commissario dell'Azienda USL delle Valle d'Aosta per il tempo necessario ad espletare le procedure di nomina del nuovo direttore generale;

dato atto che, come già sopra richiamato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età;

precisato che il più anziano di età, tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, risulta essere il dott. Pier Eugenio Nebiolo, che ricopre l'incarico di direttore sanitario dell'Azienda medesima, che quindi svolgerà le funzioni del direttore generale sino al perfezionamento della nomina del commissario con la sottoscrizione del relativo contratto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28 dicembre 2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale

sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di prendere atto, in esecuzione della sentenza pubblicata il 14 febbraio 2018, n. 00014/2018, della decadenza dall'incarico di direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta del sig. Igor Rubbo a decorrere dall'approvazione della presente deliberazione e della conseguente risoluzione anticipata del contratto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 786/2017 e sottoscritto in data 13 giugno 2017, a seguito dell'annullamento da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica) delle DGR 648/2017 e 786/2017 e del Decreto del Presidente della Regione n. 440/2017;
- 2) di dare atto che, a seguito della decadenza dall'incarico di direttore generale del sig. Igor Rubbo, non si procederà alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di mandato, prevista, ai fini di una sua riconferma, al 15 dicembre 2018 al compimento dei diciotto mesi dalla nomina;
- 3) di dare immediato avvio, per le motivazioni di cui alle premesse e ai sensi dell'articolo 16, commi 3, 4 e 5 della L.r. 5/2000, alle procedure necessarie all'individuazione e alla nomina di un commissario, con i poteri del direttore generale, da individuarsi tra i soggetti inseriti nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario nazionale (adottato con determina del 12 febbraio 2018 del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale – Ufficio III – del Ministero della Salute), senza necessità di preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese visto il comma 5 dell'articolo 42 della legge 5/2000 che prevede l'accertamento per il direttore generale, sanitario ed amministrativo ma non per il commissario;
- 4) di dare atto che il dott. Pier Eugenio Nebiolo, attuale incaricato direttore sanitario dell'Azienda medesima, essendo il più anziano di età tra il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, svolga le funzioni del direttore generale sino al perfezionamento della nomina del commissario di cui al punto 3);
- 5) di stabilire che il dott. Pier Eugenio Nebiolo, nel periodo di cui al precedente punto 4), spetta il trattamento annuo lordo onnicomprensivo già spettante al direttore generale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2822 in data 29 settembre 2006, e che alla corresponsione dello stesso provvede l'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'ambito del proprio bilancio;
- 6) di stabilire che al dott. Pier Eugenio Nebiolo spettano, per il periodo di cui al precedente punto 4), tutti i poteri e gli obblighi già in capo al direttore generale dell'Azienda USL;
- 7) di dare atto che l'Azienda USL della Valle d'Aosta ha già proceduto, all'atto di assegnazione dell'incarico di direttore sanitario con propria deliberazione n. 851 in data 13 luglio 2017, all'acquisizione delle dichiarazioni circa eventuali condizioni di

incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dalla l.r. 9 febbraio 1995, n. 4, dagli artt. 60 e 66 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, dagli artt. 3, 5, 8, 10 e 14 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

- 8) di dare mandato agli uffici competenti di avviare le procedure, ai sensi della l.r. 5/2000 e del Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per l'individuazione del nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 9) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta e alla Struttura Stato giuridico, formazione e servizi generali del Dipartimento personale e organizzazione per gli adempimenti di competenza;
- 10) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito web della Regione, nella sezione "Sanità e salute";
- 11) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

§